



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 05.02.1996

Deliberazione n. 4/1996

**OGGETTO: LEGGE 27 OTTOBRE 1995, N. 438, ART. 1-SEXIES, COMMA 1:
INTERVENTI PER IL DEFLUSSO DELLE ACQUE**

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTA

- la legge 27 ottobre 1995, n. 438, recante "Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994";

VISTO

- in particolare il comma 1 dell'art. 1-sexies della medesima legge, che prevede che l'Autorità di bacino del Po, d'intesa con il Presidente del Magistrato per il Po e con i Presidenti delle giunte delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, definisca un piano di interventi urgenti di adeguamento sui ponti nei tratti urbani o in loro prossimità per consentire il regolare deflusso delle acque;

VISTE

- le note della Regione Lombardia n. 1482 del 09.01.96, della Regione Emilia-Romagna n. 27542 del 11.12.96, della Regione Liguria n. 313 del 18.01.96, della



AS

Regione Piemonte n. 5779 del 28.12.95 e della Regione Valle d'Aosta n. 12448 del 07.12.95, con le quali sono state trasmessi i piani di intervento, e le segnalazioni pervenute dalle FF.SS., dall'A.N.A.S. e da Enti locali direttamente interessati;

VISTI

- i criteri guida per la redazione del Piano di interventi consistenti nell'individuazione delle necessità di intervento sui tratti di corsi d'acqua, sollecitati in misura rilevante dall'evento di piena, nei quali i manufatti di attraversamento inadeguati hanno interagito con le condizioni di deflusso provocando un aggravamento locale degli effetti;

CONSIDERATO

- che l'individuazione delle situazioni a maggiore criticità fa, pertanto, riferimento agli effetti indotti dalla presenza del manufatto in termini di aggravamento delle condizioni di deflusso della piena e alle condizioni di rischio sui centri abitati;
- che gli elementi di inadeguatezza del manufatto in rapporto ai parametri di dimensionamento idraulico che lo caratterizzano sono da ricondurre ai seguenti punti:
 - luce netta complessiva utile al deflusso insufficiente, dovuta alla inadeguatezza delle singole campate a fronte anche della possibilità di ostruzione da parte del materiale trasportato dalla piena,
 - localizzazione planimetrica del manufatto inadeguata rispetto alla locale morfologia fluviale;

CONSIDERATO

- che l'ammissibilità dell'intervento viene definita sia in base alla compatibilità delle opere da realizzarsi, che su basi amministrative, considerando solo i Comuni oggetto di finanziamento con fondi di cui alle legge 21 gennaio 1995, n. 22, e alla legge 16 febbraio 1995, n. 35;

PRESO ATTO

- che, sulla base degli elementi sopra riportati, la Segreteria Tecnica ha predisposto l'elenco complessivo delle segnalazioni di intervento pervenute (Tabella 1), organizzate per Regioni, Province, Ente proprietario del manufatto, strada o linea ferroviaria interessata dal manufatto, località di ubicazione del manufatto e centro abitato su cui sono indotte le condizioni di maggior rischio idraulico;



RP

- che per poter formulare in ordine prioritario una proposta definitiva, occorrono più dettagliate informazioni progettuali già richieste agli Enti interessati;
- che il Comitato Tecnico ha enucleato un insieme degli interventi, estratti dal quadro generale della domanda, da realizzare nelle situazioni che allo stato attuale delle informazioni risultano a più elevato rischio (Tabella 2);

RITENUTO

- che detti interventi, contenuti in tabella 2, debbano essere riconosciuti fin d'ora prioritari e quindi inseriti all'interno del più completo programma di interventi in corso di elaborazione;
- che in particolare per l'intervento n. 1 in Alessandria Loc. Orti, in virtù di affinamenti progettuali successivi a precedenti stime, debba essere previsto un importo di 13.000 milioni a fronte della valutazione economica originaria di 10.000 milioni;
- che debba ritenersi quindi accantonata, rispetto ai 150.000 milioni previsti ai sensi della legge 27 ottobre 1995, n. 438, art. 1-sexies, una somma pari a 67.067 milioni;
- che debba essere indetta dal Ministero dei Lavori Pubblici, prima della ripartizione dei fondi, una Conferenza dei Servizi fra gli Enti e le Istituzioni interessate, al fine di una più chiara caratterizzazione degli interventi proposti, sulla base di dettagliate indicazioni progettuali, che consenta di definire, con maggior certezza, gli importi necessari;

OSSERVATO CHE

sulle proposte sopraelencate sono consenzienti il Presidente della Giunta Regionale Piemontese, rappresentato dall'assessore Ugo Cavallera, e il Presidente del Magistrato per il Po e che, pertanto, il piano proposto è d'intesa con i suddetti Enti ai sensi dell'art. 1-sexies della legge 27 ottobre 1995, n. 438;

DELIBERA

Art. 1: di approvare un primo stralcio di Piano degli interventi, individuati in tabella 2 e di accantonare nel contempo una somma pari a 67.067 milioni;



Handwritten signature

- ART. 2: di rinviare ad un successivo atto deliberativo, sulla base di ulteriori informazioni conseguite, sia in termini di tipologia di opere che di importi necessari, l'approvazione della restante parte del Piano di interventi;
- Art. 3: di proporre al Ministro dei Lavori Pubblici, di indire, prima della emanazione del decreto di assegnazione dei fondi, una Conferenza dei Servizi fra i soggetti interessati che, sulla base di dettagliate indicazioni progettuali, definisca con maggiore precisione gli importi degli interventi elencati nella Tabella 2 , di cui all'art. 1, che precede.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Prof. Roberto Passino)



IL PRESIDENTE
(Ing. Paolo Baratta)

